



# Asl3

DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO

S.C. RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

Progetto esecutivo		CIG: -- CUP: -	
<b>Localizzazione dell'intervento:</b>  PALAZZO DELLA SALUTE – FIUMARA VIA DEGLI OPERAI 80, GENOVA SAMPIERDARENA			
<b>Oggetto dell'intervento:</b>  LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE LINEE DORSALI DI ADDUZIONE DEL LIQUIDO REFRIGERATO E/O CALDO AL PIANO INTERRATO E LA SOSTITUZIONE DEI VENTILCONVETTORI DEL PIANO TERRA			
<b>OGGETTO DELLA TAVOLA:</b>  SCHEMA DI CONTRATTO		SCALA  /	N° TAV.:  <b>SC</b>
Il Direttore Generale Dott. Luigi Carlo Bottaro	Il Direttore dell S.C. Riqualificazione Edilizia Dott. Arch. Enrico Maria Bonzano	Il RUP Per. Ind. Giovanni Parodi	Il Progettista Per. Ind. Giovanni Parodi

**ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria**

**Dipartimento Tecnico-Amministrativo/Area Tecnica**

**C.so Scassi, 1 – Genova**

**CONTRATTO DI APPALTO**

**Palazzo della Salute - Fiumara**

**Via degli Operai 80, Genova Sampierdarena.**

**Lavori per la realizzazione delle nuove linee dorsali di adduzione del liquido refrigerato e/o caldo al piano interrato e la sostituzione dei ventilconvettori del piano terra.**

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso gli Uffici della S.C. Riqualificazione Edilizia dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 siti in Genova, Corso Scassi 1 nell'ambito dello Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi, sono convenuti:

- a) il Per. Ind. Giovanni Parodi, nato a Genova il 5/11/1965, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dipendente dell'**Azienda Sociosanitaria Ligure n° 3**, con sede legale in Genova, via Bertani 4 – P.IVA 03399650104, il quale dichiara d'intervenire esclusivamente in nome e per conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata "Stazione Appaltante" (o sinteticamente "S.A."), "ASL 3", "Azienda", "Amministrazione" o "Committente",

**E**

- b) il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ - P.IVA \_\_\_\_\_, che agisce quale appaltatore di seguito anche denominato "Appaltatore" o "Aggiudicatario";

**PREMESSO**

- che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti dispo-

sizioni in materia;

- che con **determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** dell'ASL 3, è stato approvato il relativo progetto esecutivo, redatto dal Per. Ind. Giovanni Parodi;
- che con **determinazione n° \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_** è stata indetta la procedura negoziata di gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui in epigrafe, da esperirsi con il criterio del **minor prezzo** ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) e 9-bis del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (nel seguito anche denominato Codice o Cod.) con **esclusione automatica** delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter dell'art. 97 Cod.;
- che detta procedura di gara è stata pertanto esperita a cura del RUP tramite piattaforma informatica Sintel;
- che nella **Lettera d'invito** sono stati riportati:
  - **Luogo di esecuzione:** Palazzo della Salute di Fiumara, via degli Operai 80 Genova Sampierdarena;
  - **Descrizione dei lavori:** realizzazione delle nuove linee dorsali di adduzione del liquido refrigerato e/o caldo al piano interrato e la sostituzione dei ventilconvettori del piano terra del poliambulatorio;
  - **Importo stimato dei lavori** (IVA esclusa): € **236.046,58** di cui € **3.924,46** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - **Importo a base di gara** soggetto a ribasso (IVA esclusa): € **232.122,12**;
- che con **determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**, all'esito della procedura esperita, l'appalto è stato aggiudicato all'Impresa sopra evidenziata, avendo la stessa proposto un **importo di esecuzione di cui al successivo art. 5**), giudicato congruo;
- che l'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e in conformità alle prescrizioni della **Lettera di invito** ha costituito la **cauzione defini-**

**tiva** nelle forme di cui all'art.103 c. 1 Cod. con atto di fideiussione n° \_\_\_\_\_ dell' \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_;

- che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 c. 7 Cod. ha stipulato la **polizza assicurativa** n° \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_ a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi con un massimale di € 500.000,00 e a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tramite estensione della stessa garanzia della responsabilità civile.
- che detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata l'esecuzione dei lavori;
- che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto qualora ai sensi dell'art. 91 c. 3 D.Lgs. 159/2011 smi a carico dell'Appaltatore risultasse una Comunicazione Antimafia Interdittiva a seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di competenza eventualmente ancora non evasa nonostante il decorso di un termine superiore a 30/45 giorni;
- che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 Cod. o dei requisiti speciali ove previsti o delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con l'ASL 3 riguardo a specifiche attività il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto effettuando il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e disponendo l'incameramento della garanzia definitiva richiesta ex art.103 Cod.;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

- Visto che nelle certificazioni agli atti dell’Azienda non sussistono a carico della Impresa o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 Cod.;
- Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall’Impresa;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1)** – La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell’adempimento del presente contratto.

**ART. 2)** – L’Appaltatore si obbliga a eseguire a perfetta regola d’arte tutte le opere e provviste inerenti l’appalto di cui alla precedente narrativa, in conformità ai documenti progettuali, al Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito anche denominato CSA), nonché alle disposizioni contenute nella Lettera d’invito e atti di gara connessi.

**ART. 3)** – L’esecuzione dell’appalto è subordinata all’osservanza piena e incondizionata del progetto esecutivo e del CSA, ove le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto.

**ART. 4)** L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nella documentazione tecnica che fa parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata, comprendente i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 per quanto in vigore;
- b) il Capitolato Speciale d’Appalto;
- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l’elenco dei prezzi unitari;
- e) il POS e relazione di valutazione dei rischi del Datore di lavoro dell’impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 9/04/2008 n° 81 smi;
- f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia.

Gli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere nel dettaglio e di accettare, sono i seguenti: tutti i documenti facenti parte della documentazione di gara. Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti documenti, si rinvia al D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile, al D.M. 49/2018 e alla restante normativa vigente in materia. L'Appaltatore deve realizzare le opere secondo le indicazioni contenute nelle tavole progettuali. Le dimensioni e le quote dovranno comunque essere verificate sia sui disegni architettonici sia sul posto.

I fori ed i passaggi per gli impianti dovranno comunque essere preventivamente verificati e concordati con il Direttore dei Lavori durante il corso d'opera.

Prima di eseguire qualunque alimentazione e/o allacciamento impiantistici l'Appaltatore dovrà verificare le caratteristiche delle apparecchiature, la potenza effettiva, le modalità di alimentazione, la posizione dei punti di allaccio, e tutte le altre particolarità proprie del materiale impiegato.

**ART. 5) –** L'appalto è stipulato **a corpo**; l'importo netto dell'appalto resta convenuto in € \_\_\_\_\_, di cui € **3.924,46** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, per le ragioni in premessa dedotte e specificate.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664 c. 1 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 106, c. 1 lett. a) Cod.

**ART. 6) –** Il corrispettivo d'appalto sarà erogato secondo quanto illustrato di seguito. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 c.18 Cod., è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore del contratto, pari ad € \_\_\_\_\_. Tale corresponsione è vincolata alla costituzione di garanzia fideiussoria nelle forme previste dallo stesso comma.

All'Appaltatore saranno corrisposti **pagamenti in acconto** in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certificato di pagamento, sia almeno pari a € **80.000,00 (ottantamila/00 euro) IVA esclusa**.

Tali pagamenti saranno corrisposti con le modalità indicate nel Codice e nella vigente Linea guida ANAC n° 3, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 c. 5 Cod.

**ART. 7) – Il tempo utile** per dare tutti i lavori dell'appalto compiuti, resta stabilito in **giorni 75**, naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

**ART. 8) – La penale** per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto, fino alla concorrenza del 10% dell'importo a base d'asta, oltre il quale il contratto si intende risolto.

Per sospensioni dovute a pericolo grave e immediato nei casi previsti dall'art. 10 c. 2 del Decreto 7/3/2018 n° 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un risarcimento quantificato secondo la norma citata.

**ART. 9) – L'Appaltatore** dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei lavori dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma di aver preso visione degli atti relativi alla gara relativamente a quanto concerne il presente contratto.

**ART. 10) – L'Appaltatore** si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d'opera. L'Appaltatore è altresì vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D. Lgs. 9/04/ 2008 n° 81 smi e si obbliga a depositare prima dell'inizio dei lavori:

- a) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza, ove previsti;
- b) dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla commessa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con indicazione del CIG dell'appalto;
- c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;
- d) dichiarazione di possesso del documento di valutazione rischi ex art. 17 c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08 s.m.i.;
- f) dichiarazione dell'organico medio annuo distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle casse edili;
- g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

È obbligo dell'Appaltatore redigere il piano operativo di sicurezza ex D.Lgs. 81/08 s.m.i.

**ART. 11) –** L'Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori oggetto del presente appalto. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, ove trattasi di società cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla

struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere all'ASL 3:

- a) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- b) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, c. 9 lett. b) D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dell'organico medio annuo, suddiviso per qualifiche, con l'indicazione del contratto collettivo nazionale applicato;
- c) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/08.

**ART. 12)** – Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
- C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla S.A., che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla S.A. o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della S.A.;
- D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora l'Appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra, ivi compresa la prima redazione o la modifica del programma esecutivo dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull'ultimazione dei lavori.

**ART. 13)** – La Direzione del cantiere ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n° 145 è assunta dal Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ di cantiere, individuato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

**ART. 14)** – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere indicate all'atto dell'offerta, in conformità con quanto disposto dall'art. 105 Cod., fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al subappaltatore prescelto.

L'Appaltatore risponde, nel caso di subappalto, solidalmente con i subappaltatori, del

regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, in accordo alla normativa vigente:

1. a trasmettere in copia autentica alla S.A. e al Direttore dei Lavori il contratto stipulato con l'Impresa subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipula
2. a riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle Imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore infine si impegna a farsi tramite per la trasmissione alla S.A. dei documenti di cui ai precedenti art. 10 ed 11 per conto delle Imprese subappaltatrici.

In deroga a quanto previsto dalla lett. a) del c. 13 dell'art. 105 Cod. è escluso il pagamento diretto ai Subappaltatori da parte della S.A. Resta ferma la previsione contenuta nella lett. b) del c. 13 dell'art. 105 Cod., per cui la S.A. ha facoltà di corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art. e nelle disposizioni di legge da parte dell'Impresa contraente ovvero da parte dei subappaltatori, accertata dalla S.A. o ad essa segnalata dagli organi competenti, la S.A. medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Sulle somme accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla S.A., né ha titolo a risarcimento danni.

**ART. 15)** – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore, salvo l'imposta sul valore ag-

giunto, alle aliquote di legge, a carico della S.A. Ogni spesa di bollatura e registrazione è a carico dell'Appaltatore. Si prevede registrazione in caso d'uso, trattandosi di scrittura privata non autenticata. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio e tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente contratto, nonché tutti gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupazioni di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per inottemperanza alle norme vigenti per l'intera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende, contravvenzioni, ecc. che per colpa dell'Appaltatore fossero eventualmente addebitate alla S.A.

**ART. 16)** – I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magistero e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

**ART. 17)** – La fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e di quant'altro necessario alla realizzazione delle opere sarà a carico dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori.

Oltre a quanto già stabilito viene altresì precisato che l'Appaltatore è tenuto a provvedere, senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in uso, di necessità o di prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipendente ed impiegato nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, oltre alla particolare osservanza del Capitolato Generale di Appalto, dovrà farsi carico anche di tutti gli oneri ed obblighi riportati nel CSA.

Per la partecipazione alla gara d'appalto esperita non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, senza

che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Saranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;
- b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della S.A. richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
- c) al compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- d) al compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- e) alla formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- f) tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della S.A., necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della S.A. qualora trattasi di permessi,

licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese per licenze, autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoriale e/o di presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;

- g) le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;
- h) a mantenere nel luogo di appalto un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;
- i) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore di cui al DPCM 1 marzo 1991 s.m.i, nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- j) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione Lavori;
- k) alle opere provvisoriale ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;

- l) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisorie e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
- m) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
- n) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinato dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità, il tutto secondo le norme vigenti;
- o) all'esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga richiesto dalla Direzione dei Lavori;

- p) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- q) all'esecuzione e alle relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o pericolosi, o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;
- r) alle spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
- s) alla redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di tutti i calcoli e i disegni costruttivi di cantiere che, secondo le indicazioni della D.L., sarà necessario predisporre per una corretta esecuzione delle opere, ivi compresi i progetti per i ponteggi;
- t) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
- u) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;
- v) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie per inadempienze dell'Appaltatore, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'INAIL, alla ASL competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo.
- w) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla ASL competente, al Comando Vigili del

Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da inadempienze dell'Appaltatore.

- x) ad ogni onere per il rilascio delle “dichiarazioni di conformità”, per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n° 17/2007 ed in genere per ogni “dichiarazione di conformità” obbligatoria per le opere eseguite ai sensi D.M. 37/2008;
- y) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n° 186 (norme C.E.I.), n° 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n° 37 e loro modifiche ed integrazioni;
- z) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessita;
- aa) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- bb) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- cc) alle spese per la realizzazione di accessi di servizio del cantiere e per la sistemazione dei percorsi esistenti e dei collegamenti esterni ed interni, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, compresa la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portan-

za e sicurezza, nonché la fornitura di ogni apprestamento a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;

dd) alla vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell'Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;

ee) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.

ff) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

gg) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte,

- dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;
- hh) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
- ii) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e dwg);
- jj) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
- kk) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell'ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l'utilizzo da parte dell'utenza e l'accettazione da parte dell'Ente Gestore;
- ll) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
- mm) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività svolte in essere nelle aree di cantiere e ad esse limitrofe;
- nn) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
- oo) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;

pp) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;

qq) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo dalla D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori svolti da altre ditte);

**ART. 18)** – Per gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio legale e fiscale presso la sede della S.A. e si obbliga a comunicare alla stessa ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**ART. 19)** – Le controversie che insorgessero fra l'Azienda e Appaltatore saranno definite secondo le procedure di cui agli artt. 205 – 206 - 207 Cod.

In caso di mancato accordo si applicherà l'art. 20 del codice di procedura civile per cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d'appalto spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla S.A.

**ART. 20)** – In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di affidabilità dell'Appaltatore per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art.5 c. 2 del Regolamento Europeo, l'Aggiudicatario dichiara di:

- a) eseguire le specifiche riguardanti le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla S.A., garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulterio-

re trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo;

- b) non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;
- d) comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di

eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti. Titolare del trattamento è l'ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Complessa stipulante.

**ART. 21)** – Ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e della successiva legge n° 217 del 17/12/2010, “tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati... e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”. La norma è indirizzata a “appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa”. Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati “anche non in via esclusiva”.

**ART. 22)** – Per i lavori in economia saranno applicati costi della manodopera desunti dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria 2019. Ove non espressamente previsto in tale prezzario, tali prezzi verranno aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili d'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2019 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

**ART. 23)** – Fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina ex art. 106 Cod., le variazioni al contratto saranno concordate e liquidate ai prezzi di contratto, ma ove comportassero lavorazioni non previste o impiego di materiali per i quali non risulti

fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”.

I “nuovi prezzi” delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzo utilizzato per la redazione del progetto esecutivo;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla S.A. su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la S.A. può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**Art. 24** – Gli Appaltatori dichiarano:

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell'ASL ovvero situazioni di *pantouflage*, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell'ASL e di garantirne il pieno rispetto.

**Art. 25** – In applicazione dell'art.1 c. 125 terzo periodo L. 124/2017, le imprese che ri-

cevano vantaggi economici di qualunque genere dalle P.A. sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

Le medesime Parti a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 smi - Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto assolve all'imposta di bollo ai sensi di legge.

Un esemplare originale del presente contratto è acquisito nell'Archivio informatico aziendale della S.A.

Letto confermato e sottoscritto:

per l'Appaltatore

per l'Asl 3

Il RUP

Per. Ind. Giovanni Parodi

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto indicate agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

per l'Appaltatore